



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 227 del 06/10/2021 – 02/12/2021 Udienza pubblica del 05/10/2021
Massima 1:	Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) – Previsione che l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale [LAORE] è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli con riserva integrale dei posti messi a concorso, il personale dipendente dell'ARAS – Violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale. Testo Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli articoli 3, 51 e 97, della Costituzione, l'articolo 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e l'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici) e limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma», nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Le norme regionali censurate vincolano l'amministrazione a bandire una procedura che si risolve, di fatto, in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, per i quali viene prevista, per di più, l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato. Il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al



	principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi – come più volte affermato dalla Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (<i>ex multis</i>, sentenza n. 190 del 2005). Pertanto, un trasferimento automatico di personale, non mediante concorso pubblico, finirebbe per risolversi in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di una procedura come quella descritta, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e, di conseguenza, degli articoli 3 e 51 della Costituzione (<i>ex multis</i>, sentenze n. 227 del 2013 e n. 62 del 2012).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3; art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 . Parametri costituzionali Artt. 3, 51 e 97, della Costituzione.
Massima 2:	Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale [LAORE] è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine interessati dalle procedure di stabilizzazione – Lamentata violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell'amministrazione – Difetto di motivazione – Inammissibilità delle questioni. Testo Sono dichiarate inammissibili, per assoluto difetto di motivazione delle censure formulate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) e dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Le disposizioni regionali oggetto del giudizio, sono volte al superamento del precariato nella pubblica amministrazione e stabiliscono il rinnovo o la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, dei contratti di lavoro a termine di dipendenti pubblici e, come tali, risultano del tutto estranee alla questione dell'inquadramento nella pubblica amministrazione regionale, senza pubblico concorso, del personale proveniente da un ente di diritto privato, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Va, dunque, dichiarata la manifesta inammissibilità per assoluto difetto di motivazione delle censure formulate.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37;



	art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21.
--	--

Parametri costituzionali

Artt. 3, 51 e 97, della Costituzione.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna



*Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it*